

STATUTO

1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. E' costituita ai sensi del Codice Civile l'associazione denominata "**Premio Nazionale Arti Visive Citta' di Gallarate**", in breve "**Premio Gallarate**".

1.2. L'Associazione, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, e' ente del Terzo settore e opera nel rispetto della normativa stabilita dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "CTS").

Una volta iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito R.U.N.T.S.) l'Associazione inserisce nella denominazione, nelle comunicazioni al pubblico, negli atti e nella corrispondenza rivolta a terzi e in genere al pubblico la qualifica di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La denominazione dell'Associazione sara' quindi "**Premio Nazionale Arti Visive Citta' di Gallarate Ente del Terzo Settore**" o, in breve, "**Premio Gallarate ETS**".

1.3. L'Associazione ha sede in Gallarate (VA), e la sua durata e' a tempo indeterminato.

1.4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e puo' essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. SCOPI

2.1. L'Associazione, ente di diritto privato senza scopo di lucro, persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. L'Associazione ha lo scopo di indagare e sostenere la ricerca artistica contemporanea italiana, affiancando il Museo MA*GA (e cioe' la Fondazione "GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA "SILVIO ZANELLA""), che rappresenta un punto di riferimento per l'arte contemporanea nel panorama nazionale.

L'Associazione progetta e realizza le edizioni del Premio Gallarate, attraverso le quali aggiorna il patrimonio di opere del Museo MA*GA; organizza mostre, conferenze e dibattiti o altre iniziative culturali su tematiche legate alle arti contemporanee.

Inoltre, promuove attivita' di ricerca e catalogazione del patrimonio artistico italiano.

2.2. A tale scopo, tenuto altresì conto dei principi dettati dal Codice Etico approvato, l'Associazione potra':

- tutelare, coordinare e promuovere azioni e iniziative dirette ad agevolare le attivita' culturali del Museo MA*GA, anche mediante la realizzazione in comune di servizi e prodotti culturali;
- effettuare studi e ricerche;
- commissionare opere d'arte ad artiste e artisti;
- organizzare e gestire attivita' culturali, artistiche, espositive, editoriali, di documentazione, museali, didattiche, di formazione, di tutela, di catalogazione, di

ricerca, di valorizzazione, di raccolta di materiali e documenti relativi alle arti visive contemporanee;

- promuovere e organizzare convegni e giornate di studi procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- realizzare ogni altra attivita' necessaria allo scopo sociale.

3. ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

3.1. Per il raggiungimento delle predette finalita', l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lett. d), f), h), i) del Codice del Terzo settore, ossia:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2. L'Associazione potra' svolgere ogni altra attivita' non specificatamente sopra menzionata, ma comunque collegata con quella indicata, purché coerente con le finalita' istituzionali e idonea a perseguirne il risultato.

3.3. L'Associazione potra', inoltre, avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione, anche al di fuori del territorio comunale, con gli Enti Locali e privati o con altre associazioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, societa' o enti aventi scopi analoghi ed in coerenza con la propria identita' e finalita' statutaria.

3.4. L'Associazione puo' svolgere anche attivita' diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativi provvedimenti attuativi. A tal fine, e' demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attivita' secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3.5. L'Associazione puo' realizzare attivita' di raccolta fondi, alle condizioni e con i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

3.6. L'Associazione puo' avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita'; coloro che svolgono attivita' di volontariato in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari, iscritti nell'apposito registro, devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato nonche' per la responsabilita' civile dell'Associazione verso i terzi derivante dall'attivita' dei volontari stessi, ai quali si applicano gli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

3.7. L'Associazione assicura ai propri lavoratori condizioni di lavoro conformi a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore.

4. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

4.1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprieta' della stessa;
- b) liberalita' e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) altri accantonamenti e disponibilita' patrimoniali.

4.2. Il patrimonio associativo potra' essere accresciuto da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti con tale specifica destinazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'Associazione ed espressamente previste dalla legge;
- eventuali altri proventi da attivita' diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

4.3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

4.4. L'Associazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, non puo' distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Costituiscono, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8, comma 3 del Codice del Terzo settore.

4.5. L'Associazione, se dotata di personalita' giuridica, puo' istituire patrimoni destinati a uno specifico affare (artt. 2447 bis e seguenti), ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo settore.

5. SOCI

5.1. L'Associazione e' aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalita' istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo.

5.2. Il numero degli associati e' illimitato. L'Associazione pone una continua attenzione all'implementazione di strumenti e meccanismi che garantiscano una reale politica di parita' di genere in tutte le sue forme di partecipazione alla vita associativa attiva.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalita' della stessa e che partecipano alle attivita' dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

5.3. Il Consiglio Direttivo puo' istituire categorie di Soci nel rispetto delle leggi vigenti e stabilisce annualmente l'ammontare delle quote sociali al cui versamento sono tenuti indistintamente tutti gli associati e indica periodicamente il contributo minimo associativo.

5.4. La quota vale per l'anno solare in cui e' versata ed anche per l'anno solare successivo se il versamento avviene dopo il 1° novembre. I Soci non assumono alcuna responsabilita' oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota o il contributo associativo non e' trasmissibile e non e' soggetta a rivalutazione.

5.5. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalita' che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e i regolamenti.

L'accettazione della domanda e' deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'associato e iscritta nel registro degli associati.

In caso di rigetto, entro 60 (sessanta) giorni il Consiglio Direttivo deve motivare la delibera e comunicarla all'interessato. Quest'ultimo puo' entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

5.6. Il Consiglio Direttivo, su proposta di almeno un socio, puo' nominare soci Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa o che si siano distinti per particolari meriti artistici e/o storici.

5.7. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attivita' dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attivita';
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri associati si fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi e' operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

5.8. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attivita' verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalita' di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo, ad eccezione dei soci onorari.

5.9. La qualifica di associato non e' temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso e decadenza automatica dovuta a morosita'. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione e' prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali

regolamenti, o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione e' deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato puo' fare reclamo scritto entro 15 (quindici) giorni davanti all'Assemblea.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualita' di associato non da' diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'associato puo' sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale prende atto della volonta' dell'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati e i loro eredi che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

6. SOSTENITORI

6.1. Sono sostenitori dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che contribuiscono mediante versamento di contributi annui determinati dal Consiglio Direttivo.

7. ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

7.1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente, ove nominato;
- il Segretario generale;
- l'Organo di Controllo, ove nominato e nei casi previsti dalla legge;
- il Comitato Scientifico, ove nominato dalla assemblea per speciali attivita' periodiche ed occasionali.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

8. L'ASSEMBLEA: COMPETENZE

8.1. L'Associazione e' dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L'Assemblea e' formata da tutti i soci aventi diritto di voto. Ogni socio ha un voto.

8.2. Sono di competenza dell'Assemblea:

- la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore legale;
- la delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilit  nei loro confronti;
- le modifiche dello Statuto che vengono proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del Programma Generale dell'Associazione, in particolare delle edizioni del Premio;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la determinazione dell'entit  delle quote sociali annuali e l'accoglimento delle domande di ammissione dei soci;
- la delibera sull'esclusione degli associati;
- lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l'eventuale approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.

9. L'ASSEMBLEA: FUNZIONAMENTO

9.1. L'Assemblea e' convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un terzo dei soci aventi diritto.

9.2. La convocazione – contenente l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora fissati, nonche' la data della seconda convocazione – deve essere inviata ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e affissa presso la sede dell'Associazione. In caso di urgenza il termine di preavviso potra' ridursi a 7 (sette) giorni e la convocazione potra' avvenire in via elettronica.

9.3. L'Assemblea puo' essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

9.4. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in sua assenza, da un rappresentante dei soci presenti, eletto seduta stante dalla maggioranza relativa. Chi presiede nomina seduta stante il segretario incaricato di redigere il processo verbale delle riunioni e gli incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti quando questo sia segreto. Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.

9.5. L'Assemblea, validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti, delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile, sia in prima che in seconda convocazione.

9.6. Per deliberare la fusione o scissione e per modificare

l'atto costitutivo e lo statuto si richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

9.7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

9.8. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di un associato.

9.9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione.

9.10. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia, nei termini di legge, statuto o regolamento.

9.11. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

10.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

10.2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea, di cui uno di diritto è il Presidente del MA*GA.

10.3. I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti tra i soci dell'Associazione, salvo il membro di diritto.

10.4. La decadenza dalla qualifica di socio

dell'Associazione comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, salvo che si tratti del membro di diritto.

10.5. Il Consiglio Direttivo dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e i suoi membri possono essere rieletti.

10.6. Nel caso in cui un qualunque consigliere ordinario cessasse dalla carica per qualsiasi causa, il Presidente procederà alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo consigliere.

10.7. La decadenza dalla carica di consigliere ordinario può avvenire per assenza da almeno 3 (tre) riunioni consecutive, salvo il caso in cui sussistano gravi motivi. La dichiarazione di decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che procederà alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo consigliere.

10.8. In caso di cessazione o decadenza dalla carica, il nuovo Consigliere eletto dall'Assemblea dei Soci resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

10.9. Qualora venisse meno la maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo si intenderebbe decaduto. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata dal Collegio dei Revisori entro sessanta giorni per provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo.

11. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

11.1. Al Consiglio Direttivo spetta la competenza su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

11.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- può nominare, al suo interno, un Comitato esecutivo composto da due membri che collabora con il Segretario generale all'elaborazione preventiva delle linee generali del programma e delle singole iniziative di attuazione del programma stesso;
- delibera i programmi relativi alle attività istituzionali e connesse;
- delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti;
- predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con situazione patrimoniale di fine anno, da sottoporre insieme alla relazione economica ed ogni altro documento previsto dalle normative vigenti in materia della Associazione alla approvazione della Assemblea dei Soci;
- tiene e cura il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 15 del CTS;

- determina l'entita' dei contributi annuali per essere ammessi alla qualifica di Sostenitori;
- determina le facilitazioni da attribuire ai Sostenitori;
- nomina il Segretario generale;
- ratifica gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessita';
- propone all'Assemblea le modifiche allo statuto;
- valuta l'eventuale raggiungimento degli scopi sociali o l'eventuale impossibilita' di conseguirli, con giudizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura, su indicazione del Presidente e coordinandosi con il Segretario generale, le relazioni con terzi soggetti, pubblici e privati, quali Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Associazione e delle singole iniziative;
- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

12. IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

12.1. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento contenente anche l'ordine del giorno; in caso di urgenza il termine di preavviso potra' ridursi a 2 (due) giorni e la convocazione potra' avvenire in via elettronica.

12.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo nei tempi congrui almeno due volte all'anno e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga motivatamente necessario o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

12.3. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, da un membro nominato seduta stante dalla maggioranza relativa degli amministratori. Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona nominata dal Presidente.

12.4. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e del membro di diritto (che potra' dare delega al Direttore del MA*GA) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del membro di diritto.

12.5. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

12.6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare consulenti e/o esperti esterni senza diritto di voto.

12.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono

svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13. IL PRESIDENTE

13.1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.

13.2. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e puo' essere rieletto.

13.3. Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- delegare il Segretario generale alle spese relative alle singole iniziative, nei limiti di spesa approvati dal Consiglio Direttivo;
- nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorita' Giudiziaria e Amministrativa;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- assumere, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre pero' alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

13.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

14. IL SEGRETARIO GENERALE

14.1. Il Segretario generale dovra' avere requisiti di comprovata capacita' gestionale e riconosciuta conoscenza degli aspetti amministrativi e giuridici concernenti le attivita' delle associazioni.

14.2. Il Segretario generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, con possibilita' di rinnovo.

14.3. Il Segretario generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

14.4. Compiti del Segretario generale sono:

- predisporre e sottoporre al Consiglio Direttivo, avvalendosi della collaborazione di un comitato esecutivo eletto all'interno del Consiglio Direttivo, le linee generali del programma dell'Associazione, nonché le specifiche iniziative di attuazione del programma;
- collaborare con il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio da sottoporre successivamente all'Assemblea dei Soci;
- provvedere alla gestione amministrativa, avvalendosi ove occorra di personale allo scopo incaricato, alla gestione delle singole attività promosse dall'Associazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e operando di concerto con il Presidente nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- curare, su indicazione del Presidente e coordinandosi con il Consiglio Direttivo, le relazioni con terzi soggetti, pubblici e privati, quali Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno della Associazione e delle singole iniziative.

14.5. Al Segretario generale è demandata, per l'esecuzione del programma approvato e nei limiti delle disponibilità finanziarie della Associazione e per la realizzazione delle singole iniziative, piena autonomia nelle scelte gestionali nonché nella scelta dei collaboratori e consulenti la cui nomina e determinazione della retribuzione è demandata al Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 11 dello statuto.

15. LIBRI SOCIALI

15.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e. il registro dei volontari ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 117/2017.

15.2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

15.3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale

deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario, ove nominato, e dal verbalizzante.

15.4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con preavviso di 15 (quindici) giorni.

16. IL COMITATO SCIENTIFICO

16.1. Il Comitato scientifico, se nominato, e' organo consultivo dell'Associazione ed e' composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, oltre al Presidente dell'Associazione che ne e' membro di diritto, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalita' nelle materie d'interesse dell'Associazione.

16.2. Il Comitato scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione di natura tecnico-consultiva e propositiva in merito ai programmi di attivita' culturali dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

16.3. I membri del Comitato scientifico durano in carica per il periodo determinato nell'atto di nomina. L'incarico puo' cessare per dimissioni, incompatibilita' o revoca.

16.4. Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

17. L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

17.1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo solo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo puo' essere monocratico o collegiale.

E' quindi composto, alternativamente da un unico membro o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

17.2. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. La nomina dell'organo di controllo e' sempre obbligatoria nei casi e al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Codice del Terzo settore.

17.3. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore; il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
- puo' compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli sia separatamente sia collettivamente, previa comunicazione al Segretario generale.

A tal fine, l'Organo di controllo puo' chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.4. Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

17.5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti e' attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito Registro.

18. ESERCIZIO SOCIALE

18.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

18.2. I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo con la collaborazione del Segretario generale e presentati all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

18.3. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno.

18.4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea dei Soci, per la sua approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali puo' essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

18.5. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformita' all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse, se svolte.

18.6. Ove necessario ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione approva altresì annualmente il bilancio sociale quale strumento di misurazione dell'impatto sociale generato con le proprie attivita' di interesse generale, nel perseguimento delle finalita'

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19. TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

19.1. E' ammessa la trasformazione, fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'art. 42 bis del codice civile.

20. DURATA ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

20.1. L'Associazione e' costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue quando:

- il patrimonio e' divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
- lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile;
- lo scioglimento e' volontario.

20.2. La sussistenza di tali condizioni dovra' essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio Direttivo che sottoporra' l'atto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

20.3. Lo scioglimento e l'estinzione sono deliberati dall'Assemblea con le maggioranze qualificate indicate all'art. 9 del presente statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra i soci, uno o piu' liquidatori conferendo loro i necessari poteri.

20.4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalita' analoghe con particolare riferimento ad enti museali pubblici o, in mancanza, in base alle disposizioni di legge e del Codice del Terzo settore.

21. DISPOSIZIONI FINALI

21.1. Per quanto non e' previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

21.2. E' eccezionalmente consentito all'assemblea, in sede di costituzione o di trasformazione dell'ente, di soprassedere temporaneamente alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Segretario, affidando provvisoriamente i relativi poteri ad un Presidente pro tempore e ad un Segretario pro tempore, scelti dall'assemblea, destinati a restare in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al momento della nomina temporanea.

In originale firmato:

GIOVANNI ORSINI

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 10 luglio 2025 al n. 22623
serie 1T, esatti euro zero.

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in
Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante
apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal
Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia
su supporto informatico con caratteristiche di
immutabilit  ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82
e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a
norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8, dieci
luglio duemilaventicinque (10.7.2025)